



ORDINANZA DEL SINDACO

| |
|--|
| Numero: 2018/00204 Del: 03/07/2018 Esecutiva da: 03/07/2018 Proponente: Direzione Attività Economiche e Turismo |
|--|

OGGETTO:

Orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell'art. 86 TULPS e di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6, TULPS, installati negli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 TULPS.

IL SINDACO

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 2017/C/00070, avente ad oggetto il *Regolamento per l'esercizio del gioco lecito*, supportato da studi scientifici, quali il report di ricerca sul disturbo da gioco d'azzardo nel Comune di Firenze - acquisito agli atti d'ufficio con prot. n. 315335 dell'11.10.2017, dal titolo "*Quadro conoscitivo e di approfondimento dei fattori di rischio riguardanti la dipendenza da gioco*" - redatto dall'Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze della Salute, su incarico dell'Assessorato allo Sviluppo Economico del Comune di Firenze, sulla base dei dati forniti dalla Direzione attività economiche del Comune di Firenze, dall'Ufficio Statistica del Comune di Firenze, dalla Direzione servizi sociali del Comune di Firenze, dall'Area Dipendenze dell'AUSL Toscana Centro e dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- l'ultima ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) di Pisa del 03/05/2018 sul tema della dipendenza patologica del gioco d'azzardo;
- la relazione tecnica della Direzione attività economiche del Comune di Firenze prot 217178 del 3/7/2018;

VALUTATI tali dati e gli studi scientifici nei quali vengono evidenziati gli effetti negativi conseguenti all'esercizio del gioco anche nell'ottica del temperamento fra valori ugualmente sensibili, quali il diritto alla salute e alla libera iniziativa economica privata, fra l'altro assumendo la *voluntas legis* della Regione Toscana, in ogni caso depositaria dell'istanza fondamentale in materia di liberalizzazione delle attività economiche, espressa con la L.R. 18/10/2013, n. 57, *Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico*, come modificata con L.R. 23/12/2014, n. 85, *Modifiche alla*

legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia). Nuove disposizioni per il contrasto della ludopatia e, da ultimo, con la L.R. 23 gennaio 2018, n. 4, Prevenzione e contrasto delle dipendenze da gioco d'azzardo patologico;

VISTE le intese della Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie Locali, fra le quali, da ultimo, quella raggiunta in data 7/9/2017, ai sensi dell'art. 1, comma 636, della L. 28/12/2015, n. 208 *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)* – che ha riconosciuto la possibilità di stabilire fasce orarie di chiusura, fino a sei ore al giorno – nella consapevolezza che i limiti qui introdotti risultano palesemente meno incidenti sulla libera iniziativa economica di quanto, al contrario, potrebbe incidere la mancanza di limiti orari sulla tutela della salute;

TENUTO CONTO degli orientamenti della consolidata giurisprudenza amministrativa e costituzionale, che – nel distinguere i profili di ordine e sicurezza pubblica (di competenza statale) da quelli legati al contrasto al gioco patologico e alla tutela del decoro urbano e dei minori (di competenza dell'Ente locale) – ha ammesso, nel contrasto a fenomeni socialmente rilevanti, quali la ludopatia, il potere-dovere di intervento dell'Ente locale territorialmente competente nella salvaguardia di valori costituzionali fondamentali, quali la salute e la quiete pubblica, rilevanti nel contenimento delle esigenze di rispetto della libera iniziativa economica e di tutela della concorrenza, sanciti dalla Costituzione italiana e dalla Unione Europea;

RICHIAMATI:

- l'art.110 R.D. 18/06/1931, n. 773, *Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS)* e ss.mm.ii., con il quale si regola l'installazione e l'uso dei giochi e degli apparecchi telematici;
- l'art. 24, commi 20-22, del D.L.06/07/2011, n. 98, convertito in L.15/07/2011, n. 111, con il quale si vieta la partecipazione al gioco con vincite in denaro a minori;
- l'art. 7, comma 8, del D.L. 13/09/2012, n. 158, convertito, in L. 8/11/2012, n. 189, con il quale si vieta anche il solo ingresso ai minori in luoghi con giochi con vincite in denaro;
- l'art. 50, comma 7, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*, con il quale si prevede che il Sindaco coordini e riorganizzi, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari anche dei pubblici esercizi in cui sono ricompresi quelli autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 TULPS;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento di pubblica sicurezza, n.557/PAS.7801.12001 del 23/06/2016, con la quale viene precisato che anche la regolamentazione degli orari di attività autorizzate dalla Questura, ai sensi dell'art. 88 TULPS, spetta al Sindaco, ai sensi dell'art. 50, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

CONSIDERATO che, secondo la sent. n. 220 del 18/07/2014 della Corte Costituzionale, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco;

CONSIDERATA inoltre la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato (fra cui Cons. Stato, Sez. V, Sent. 01/08/2015 n. 3778, Cons. Stato, Sez. V, Sent. 20.10.2015 n. 4794, Cons. Stato, Sez. V, Sent.

30/06/2014 n. 3271 e Cons. Stato, Sez. V, Sent. 27/08/2014 n. 3845), secondo la quale, anche dopo gli interventi legislativi di liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali e di somministrazione alimenti e bevande, permane per il Sindaco la facoltà di regolamentare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco;

VISTI:

- la citata Legge Regionale Toscana n. 57/2013, *Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico*, come da ultimo modificata con L. 23 gennaio 2018, n. 4;
- il Regolamento comunale per le sale giochi e l'installazione di apparecchi da gioco di cui alla delibera del Consiglio Comunale, n.1, del 10/01/2011, modificato con la deliberazione n. 70 del 18/12/2017, e, in particolare, gli articoli 9 e 11, con cui il Consiglio Comunale ha espressamente demandato ad apposita ordinanza del Sindaco la disciplina degli orari delle sale pubbliche da gioco e degli apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro installati in altri esercizi;

CONSIDERATO necessario, alla luce di quanto sopra esposto, intervenire allo scopo di limitare il diffondersi di questo fenomeno, provvedendo ad una nuova disciplina oraria degli esercizi in oggetto;

RITENUTO di dover escludere dalla presente regolamentazione oraria le sale biliardo e le sale bowling, autorizzate ai sensi dell'art. 86 TULPS, in quanto considerate attività di natura sportiva e non legate a vincite in denaro, pur includendo nei vincoli di orario della presente ordinanza gli eventuali apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6 TULPS, presenti all'interno delle sale suddette e, in ogni caso, di diversificare la disciplina restrittiva delle autorizzazioni *ex art. 86* ed *ex art. 88* del medesimo TULPS, in quanto caratterizzate da evidenti differenziazioni, in particolare sotto il profilo dell'accessibilità ai minori e del controllo degli accessi da parte del titolare;

RITENUTO, altresì, di applicare, in caso di reiterazione delle violazioni – intendendosi per tale la violazione commessa per due volte in un periodo di 365 giorni, da computarsi a partire dall'ultima –delle disposizioni in materie di orario, di cui alla presente ordinanza, anche se si è già provveduto al pagamento in misura ridotta della prima sanzione, la misura della sospensione dell'attività della sala giochi autorizzata, ai sensi dell'art. 86 del TULPS, ovvero del funzionamento degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS, collocati negli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86-88 TULPS, da uno a quattro giorni;

VISTI:

- l'art. 7-bis, comma 1-bis, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche - *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;

- l'art. 16 comma 2 della Legge 24/11/1981, n. 689, come sostituito dall'art. 6-bis, comma 1, D.L. 23/05/2008 n. 92, convertito con modificazioni dalla Legge 24/07/2008, n. 125;
- l'art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

ORDINA

1) che gli orari delle sale giochi e degli apparecchi da gioco con vincita in denaro siano i seguenti:

a) **Orario di chiusura delle sale giochi autorizzate ai sensi art.86 TULPS: dalle ore 18,00 alle ore 00,00 di tutti i giorni, festivi compresi.**

Dalla presente regolamentazione di orario sono escluse le sale biliardo e le sale bowling, pur autorizzate ai sensi dell'art.86 TULPS, in quanto considerate attività di natura sportiva e non legate a vincite in denaro; tuttavia, qualora all'interno di esse siano presenti apparecchi con vincita in denaro, per essi si seguirà quanto specificato alla seguente lettera b).

b) **Orario di spegnimento degli apparecchi di cui all'art.110, comma 6 TULPS (con vincita in denaro) presenti in altri esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e/o 88 TULPS (bar, ristoranti, alberghi, rivendite di tabacchi, esercizi commerciali, agenzie di scommesse, sale bingo): dalle ore 13,00 alle ore 19,00 di tutti i giorni, festivi compresi.** Gli apparecchi di cui sopra durante il periodo di non funzionamento devono essere completamente spenti.

DISPONE CHE

Chiunque violi le disposizioni di cui alle lettere a) e b) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis, del D.Lgs n. 267/2000 con l' applicazione dei principi di cui alla legge 689/1981.

In caso di reiterazione di violazione delle disposizioni previste dalla presente ordinanza – intendendosi per tale la violazione commessa per due volte in un periodo di 365 giorni, da computarsi a partire dall'ultima violazione – anche se si è già provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria, si applica la sanzione accessoria della sospensione di giorni tre dell'attività della sala giochi, autorizzata ai sensi dell'art.86 TULPS, ovvero del funzionamento degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, TULPS collocati negli esercizi autorizzati, ai sensi degli artt.86-88 TULPS, sospensione disposta con provvedimento della Direzione Attività Economiche che viene notificato all'interessato e in cui si dà espressamente atto che, in caso di inottemperanza a tale provvedimento, si provvederà all'esecuzione dello stesso mediante sigilli da apporre, a cura della Polizia Municipale:

- all'accesso in caso di chiusura di sala giochi;
- direttamente sugli apparecchi in altri esercizi autorizzati ai sensi degli artt.86-88 TULPS.

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle contenute nella presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune e resa nota al pubblico tramite i mezzi di comunicazione locali anche attraverso le altre forme idonee di pubblicità informativa. Sarà efficace dal giorno della pubblicazione all'Albo pretorio;

Si trasmette la presente ordinanza agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e agli organismi di vigilanza e controllo chiamati a far osservare la presente ordinanza.

Si trasmette la presente ordinanza altresì alla Prefettura ufficio territoriale del Governo di Firenze.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale della Toscana entro 60 giorni dalla decorrenza del termine della sua pubblicazione o, alternativamente, al Capo dello Stato entro 120 giorni dal termine suddetto.

Firenze, li 03/07/2018

**Sottoscritta digitalmente da
Sindaco
Dario Nardella**

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.